



Camera dei Deputati

Commissioni riunite VIII^a (Ambiente) e 8^a (Lavori pubblici,
comunicazioni)

**Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della
nuova disciplina sui contratti pubblici.**

Roma, 19 settembre 2016

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI
LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sommario

Premessa e nota metodologica	pag. 3
Legenda	pag. 4
Articolato:	
art. 19 (Sponsorizzazione)	pag. 4
art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato)	pag. 4
art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, ... per i servizi)	pag. 5
art. 24 (Progettazione interna ed esterna)	pag. 5
art. 28 (Contratti misti)	pag. 7
art. 46 (Operatori economici -servizi di architettura e ingegneria).....	pag. 7
art. 77 (Commissione giudicatrice - sorteggio anche sotto soglia)	pag. 8
art.95 (Criteri di aggiudicazione).....	pag. 9
art. 113 (Incentivi per funzioni Tecniche)	pag. 9
art. 152 (Concorsi – ambito di applicazione)	pag. 10
art. 154 (Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti)	pag. 11
art. 156 (Concorso di idee)	pag. 11
art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)	pag. 12

Premessa e nota metodologica

La Rete delle Professioni Tecniche, al fine di superare le criticità rilevate nel testo del nuovo codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016, propongono di introdurre al suddetto testo le modifiche riportate nel presente documento, con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi, in linea con le indicazioni fornite dal parlamento con la legge delega n°11/2016:

- a) Garantire regole certe e trasparenti negli affidamenti dei servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici;
- b) Promuovere concretamente la centralità del progetto, nel processo di realizzazione delle opere pubbliche;
- c) Assicurare la qualità delle prestazioni professionali;
- d) Aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti;
- e) Definire in modo chiaro il ruolo dei dipendenti e dei liberi professionisti, nella fase di progettazione e verifica a monte della realizzazione delle opere pubbliche.

Le modifiche proposte potranno essere introdotte dal Consiglio dei Ministri in occasione della redazione del “primo decreto correttivo”, in forza della delega di cui all’art.1 comma 8 della legge n°11/2016.

Legenda

All'interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti: ~~le parti in "nero barrato"~~: da eliminare
le parti in rosso: da aggiungere

Articolato

Art. 19

(Contratti di sponsorizzazione)

Proposta: emendare i commi 1 e 2

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. **Qualora l'opera di cui al presente comma si qualifichi tra quelle individuate dall'art. 23, comma 2, il soggetto che sottoscrive il contratto di cui al periodo precedente, affida la progettazione previa indizione di un concorso di idee o di progettazione di cui agli articoli 152, 153, 154, 156.**

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. **Tra i servizi di cui al presente comma, non rientrano quelli di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici.**

Art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

Proposta: emendare il comma 1 – aggiungere il comma 4

1. Con le eccezioni di cui al successivo comma 4, il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici,

fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

...(omissis)...

4. Qualora l'opera di cui al comma 1 si qualifichi tra quelle individuate dall'art. 23, comma 2, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è selezionato con un concorso di progettazione o di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156.

comma	Rif.art.1 delega	Artt. 19 e 20 - Obiettivi delle modifiche proposte
(art. 19) co. 1-2 (art. 20) co. 1-4	art. 1 lett. 00)	Nei casi di cui all'art. 23, comma 2, la realizzazione di un'opera pubblica, anche se realizzata da privati, non può prescindere da una selezione del migliore progetto, fondata sulla qualità della prestazione professionale, come il concorso di progettazione o di idee. Sarebbe infatti impensabile un intervento di iniziativa privata su un monumento di interesse storico, con procedure di affidamento che escludano un confronto sulla qualità dell'idea progettuale. Gli emendamenti sono pertanto finalizzati a individuare, in tali casi, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Proposta: emendare il comm 1 e 2

...(omissis)...

1. Dopo la lettera l) aggiungere la lettera m) *la Compatibilità con sistemi agricoli zootecnici ed ittici (solo ove pertinente per materia).*

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, **che siano finanziati con risorse pubbliche o attraverso forme di partenariato pubblico/privato di iniziativa pubblica**, le stazioni appaltanti ~~ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto e~~ utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 ~~e 157~~. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24. **157.**

comma	Rif.art.1 delega	Art. 23 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 2	art. 1 lett. 00)	Al fine di rilanciare concretamente il progetto al centro del processo di realizzazione di un'opera pubblica, così come espressamente voluto dalla legge delega, nei casi di cui all'art. 23 comma 2, si ritiene che i lavori debbano essere sempre realizzati sulla base del miglior progetto, selezionato con procedure fondate sulla valutazione della qualità delle prestazioni professionali, come il concorso di progettazione o il concorso di idee di cui ai successivi artt. 152,153,154,155,156,156 bis.

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

Proposta: emendare i commi 3 e 8 – aggiungere i commi 9 e 10

...(omissis)...

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione **ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di**

programmazione e controllo dell'intero ciclo di esecuzione dell'opera pubblica. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. È vietato, in ogni caso, l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

...(omissis)...

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma

8. I predetti corrispettivi ~~possono essere~~ **sono** utilizzati dalle stazioni appaltanti, ~~eve motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a base d'asta dell'affidamento, anche nel caso di appalti misti di progettazione ed esecuzione.~~ Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

8 bis. In ogni caso le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei corrispettivi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento.

9. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'art. 58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i micro, piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC

10. I soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori affidano una quota non inferiore all'80 per cento dell'importo dei contratti di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1; la rimanente quota del 20% può essere affidata a società in house, per i soggetti pubblici, ovvero a società direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

comma	Rif. delega	Art. 24 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 3	art. 1 lett. nn) lett. rr)	L'emendamento, in linea con gli orientamenti di cui all'art. 1, lett. rr), tende a meglio definire e valorizzare il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, assegnando prioritariamente, ai primi, il ruolo di verifica e controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica (dalla programmazione al collaudo) ed, ai secondi, la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori. Ciò nella consapevolezza che sia sempre più indispensabile distinguere i ruoli di controllore e controllato. In tal senso, viene espressamente vietato l'incarico di collaudo ai dipendenti della stessa stazione appaltante. Nei casi particolari in cui il RUP ricorra ad affidamenti interni di progettazione o direzione lavori, dovrà accertarsi che i soggetti incaricati siano abilitati, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed in possesso dei requisiti idonei a svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico e che

		le stesse non interferiscano con il regolare svolgimento dei compiti ordinari di istituto. Ciò nella consapevolezza che, al fine di garantire prestazioni di qualità ed di ridurre il ricorso alle “varianti correttive in corso d’opera” anche i dipendenti che redigono un progetto devono dimostrare il possesso di idonei requisiti professionali, ivi compresa la formazione continua, imposta dalla norme vigenti in materia, per la regolare iscrizione all’Ordine/collegio di appartenenza.
co. 8	art. 1 lett. nnn)	Le procedure di affidamento variano con il variare dei corrispettivi posti a base di gara, per cui, in linea con le raccomandazioni esplicitamente espresse dalla legge delega con l’art. 1, lett. nnn), è assolutamente necessario garantire alle stazioni appaltanti regole certe (e non facoltative) per il calcolo di tali corrispettivi, al fine di scongiurare il rischio che le stesse stazioni appaltanti, sottostimando l’importo da porre a base d’asta, oltre a mortificare la dignità dei professionisti e la qualità delle prestazioni professionali, possano affidare servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici con procedure errate, limitando la concorrenza (ad esempio: affidamento diretto, anziché procedura negoziata o aperta).
co. 9	art. 1 lett. nnn)	I requisiti per l’accesso alle gare per i S.A.I. non possono essere analoghi o seppure simili ai requisiti per altri servizi generici; questo per la loro specificità e per i diversi riferimenti comunitari. Per questo motivo, si propone lo stralcio dell’argomento requisiti da regolamentare in separata sede, ed in particolare in occasione dell’emanazione del Decreto del MIT, di concerto con l’ANAC, che sostituirà il vecchio regolamento. L’emendamento prevede, in linea con l’art. 1, lett. nnn), che tali requisiti, al fine di non limitare la concorrenza, non debbano imporre limiti temporali per la comprovata esperienza (curriculum, prestazioni analoghe già eseguite, ecc.) e che siano proporzionati all’appalto, in linea con le previsioni di cui all’art. 58 della direttiva 2014/24/UE. Tutto ciò, con l’obiettivo di aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti, che oggi trovano difficoltà di accesso alle procedure di selezione, a causa del sistematico ricorso a requisiti che premiano gli operatori economici in possesso di elementi quantitativi (fatturato, numero dipendenti, ecc.) piuttosto che qualitativi.
co. 10	art.1 Lett.iii)	L’emendamento tende a concretizzare in modo specifico, nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, un principio già espressamente enunciato dalla legge delega, finalizzato all’esternalizzazione di una quota non inferiore all’ottanta per cento degli stessi servizi, nei casi di concessione, limitando gli affidamenti in house ad una quota non superiore al 20%.

Art. 28

(Contratti misti di appalto)

Proposta: aggiungere il comma 14

...(omissis)...

14. Nel caso di appalti misti che prevedono la progettazione e l’esecuzione dei lavori, i corrispettivi relativi alla progettazione vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ai soggetti dell’operatore economico aggiudicatario, responsabili delle stesse prestazioni professionali.

comma	Rif.art.1 delega	Art. 28 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 14	lett. oo)	Nell’ambito delle regole necessarie per rilanciare il progetto al centro dell’intero processo di realizzazione delle opere pubbliche, al fine di garantire maggiore autonomia ai professionisti responsabili della progettazione, viene prevista la liquidazione dei loro corrispettivi direttamente dalla stazione appaltante.

Art. 46

(Operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici)

Proposta: aggiungere il commi 3-4

...(omissis)...

3. Gli operatori economici , al momento dell’affidamento, devono dimostrare di essere in regola con i contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti agli albi di appartenenza. Ai corrispettivi si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le Casse di Previdenza di categoria.

4. Ai corrispettivi delle Società di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria di ciascun professionista firmatario del progetto e/o responsabile della prestazione professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse, secondo gli ordinamenti ed i regolamenti vigenti.

comma	Rif.art.1 delega	Art. 46 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 3-4	lett. pp)	La modifica proposta è finalizzata a scongiurare il rischio di sperequazioni che possano alterare i principi di libera concorrenza. In particolare, richiamando i contenuti dell'art.90 del D. Lgs.163/2016, si prevede che il suddetto contributo integrativo venga applicato ai corrispettivi di tutti i professionisti iscritti agli albi di appartenenza, compresi quelli che fanno parte delle società di cui al comma 1 lettere a) e b), che siano firmatari dei progetti e/o responsabili delle prestazioni professionali in affidamento.

Art. 77

(Commissione di aggiudicazione)

Proposta: emendare il comma 3

...(omissis)...

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. ~~La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.~~

comma	Rif.art.1 delega	Art. 77 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 3	lett. hh) punto 2	Nella consapevolezza che sia necessario garantire maggiore trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie, che costituiscono la stragrande maggioranza delle gare bandite sul territorio nazionale, si ritiene indispensabile prevedere anche in tali casi la costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC.

Art.95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Proposta: emendare il comma 2

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici **e le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154 e 156, esclusivamente fondate sulla valutazione della qualità del progetto**, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti ~~e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee~~, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

comma	Rif.art.1 delega	Art. 95 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 2	lett. oo)	Nei concorsi viene scelto il miglior progetto, a prescindere da elementi di valutazione correlati al prezzo o al tempo o ad altri parametri che vengono utilizzati negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, si ritiene indispensabile una modifica dell'articolo in modo da non alimentare dubbi ed incertezze sulle procedure concorsuali, che sono fondate esclusivamente sulla valutazione della qualità del progetto.

Art. 113

(Incentivi per funzioni tecniche)

Proposta: emendare i commi 2 e 3

...(omissis)...

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente **nell'ambito della programmazione degli investimenti e di controllo dell'intero ciclo dell'esecuzione dei lavori e dei compiti di istituto del Responsabile Unico del Procedimento**. ~~per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.~~

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1, **ad esclusione della progettazione**, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i

criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

comma	Rif. delega	Art. 113 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 2-3	art. 1 lett. rr)	I contenuti dell'articolo sono da relazionare alle modifiche proposte all'art. 24, comma 3, tendente a meglio definire il ruolo dei pubblici dipendenti, rispetto a quello dei liberi professionisti, nell'ambito del ciclo della realizzazione di un'opera pubblica. L'emendamento, valorizzando il lavoro svolto dai pubblici dipendenti, attribuisce agli stessi l'incentivo del 2%, non tanto per lo svolgimento di attività come la progettazione o la direzione dei lavori, ma quanto per le attività di verifica e controllo dell'intero processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo. In funzione della modifica proposta, non avrebbe più alcun senso limitare tale incentivo solo ai dipendenti del comparto non dirigenziale, nella considerazione che i dirigenti svolgono spesso le funzioni di responsabile unico del procedimento, assumendo notevoli responsabilità nel ciclo di esecuzione delle opere pubbliche.

CAPO IV CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 152 (Ambito di applicazione)

Proposta: emendare il comma 5

...(omissis)...

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.~~ **sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori. Il relativo corrispettivo e le modalità di affidamento sono stabilite nel bando. Nel caso di mancato affidamento al vincitore, il Responsabile del Procedimento deve motivare adeguatamente tale scelta.** Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento **dei successivi livelli della progettazione** ~~della progettazione esecutiva~~, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo ~~24-46~~, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 154

(Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti)

Proposta: emendare i commi 4 e 5

...(omissis)...

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due **fasi** gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.~~ **sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5.**

Eliminare il comma 5: ~~5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.~~

Art. 156

(Concorso di idee)

Proposta: emendamenti ai commi 5, 6 e 7

...(omissis)...

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, ~~previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.~~ **che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5.**

Eliminare il comma 6: ~~La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare~~

Eliminare il comma 7: ~~7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata,~~

~~con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.~~

~~Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.~~

Rif. delega	Artt. 152, 154 e 156 - Obiettivi delle modifiche proposte
art.1 lett. oo)	Per l'effettiva valorizzazione della fase progettuale, promossa dall'art.1 lettera oo) della legge delega, bisogna necessariamente rilanciare il concorso, superando i limiti del precedente codice, che, rendendo facoltativo l'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore della procedura concorsuale, ha di fatto impedito che, nel Paese, i pochi concorsi banditi venissero concretizzati con la realizzazione delle opere in linea con il progetto vincitore del concorso, annullando, di fatto, gli effetti delle procedure concorsuali, che puntano alla scelta di un'idea o di un progetto e non alla scelta del progettista, con notevole spreco di energie e risorse. Gli emendamenti agli artt. 152, 154 e 156 sono proprio finalizzati a stabilire in modo chiaro che le stazioni appaltanti, ove ricorrano alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, affidano prioritariamente la progettazione esecutiva al vincitore dello stesso concorso, che, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per la progettazione esecutiva, può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 24, comma 1. Ciò conferisce un notevole potere contrattuale ai professionisti in grado di esprimere prestazioni di qualità, anche se questi non siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme per la fase della progettazione esecutiva. Con l'eliminazione del comma 5 dell'art.154 e del comma 7 dell'art.156 viene scongiurata la sovrapposizione di procedure concorsuali a due gradi, puntando sul concorso ad una fase e, nei casi di particolare complessità, ai concorsi in due fasi, nei quali la seconda fase preveda la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tutto ciò, nella consapevolezza che le procedure concorsuali non possano coinvolgere i concorrenti nella redazione di progetti di definizione superiore a quella di fattibilità.

Art. 157

(Altri incarichi di progettazione e connessi)

Proposta: emendare il comma 2

...(omissis)...

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo **stimato superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura **negoziata** prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno **cinque-quindici** soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Gli incarichi di importo **stimato superiore a 100.000 euro**, sono affidati con procedura aperta ~~e ristretta~~ ai sensi degli articolo 60 ~~e 61~~.

Gli incarichi di importo stimato inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli operatori economici tra quelli già inseriti nell'albo di fiducia della Stazione Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che abbiano manifestato l'interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso pubblico.

Nei casi residuali in cui è ammessa l'applicazione del criterio del prezzo più basso, il RUP applica le procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97, in linea con gli orientamenti comunitari.

comma	Rif. delega	Art. 157 - Obiettivi delle modifiche proposte
co. 2	art. 1 lett. i) lett. ii)	L'emendamento tende ad elevare il numero di soggetti invitati ad una procedura negoziata, al fine di alimentare una maggiore concorrenza e garantire maggiori margini di trasparenza. Il ricorso ad almeno 10 operatori economici consentirebbe peraltro alle stazioni appaltanti il ricorso al dispositivo dello scarto automatico dell'offerta anomala (quando si ricorra alle procedure del prezzo più basso), superando i limiti per il ricorso a tale dispositivo, definiti dagli orientamenti europei. Inoltre, in linea con il processo di semplificazione promosso dalla legge delega, l'emendamento definisce le procedure semplificate a cui può ricorrere il RUP quando l'affidamento riguardi servizi, il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro.